



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 357/10

di iniziativa del Consigliere A. SCALZO, F. SERGIO, G. NERI recante:
"Rafforzamento del ruolo degli operatori sociali di ispirazione religiosa
nell'ambito del corso formativo della persona. Modifiche ed integrazioni L.R. 2
maggio 2001, n. 16."
relatore: M. MIRABELLO;

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	25/07/2018
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	27/07/2018
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

Testo del Provvedimento

- P. L. 357/10 - testo pag. 3
Rafforzamento del ruolo degli operatori sociali di ispirazione religiosa nell'ambito del percorso formativo della persona. Modifiche ed integrazioni L. R. 2 maggio 2001, n. 16

Normativa citata

- L. R. Calabria 2 maggio 2001, n. 16 pag. 7
Riconoscimento e valorizzazione della funzione sociale svolta dalla comunità cristiana e dagli operatori parrocchiali nell'ambito del percorso formativo della persona

Normativa comparata

- L. R. Marche 11 novembre 2008, n. 31 pag. 10
Interventi per la valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta dagli oratori e dagli enti religiosi che svolgono attività similari
- L. R. Liguria 10 agosto 2004, n. 16 pag. 13
Interventi regionali per la valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta dagli oratori e da enti religiosi che svolgono attività similari
- L. R. Molise 27 gennaio 2003, n. 6 pag. 15
Riconoscimento della funzione educativa svolta dalle Parrocchie e valorizzazione del loro ruolo nella Regione Molise
- L. R. Piemonte 11 novembre 2002, n. 26 pag. 17
Riconoscimento e valorizzazione della funzione educativa, formativa, aggregatrice e sociale svolta dalle Parrocchie, dagli istituti cattolici e dagli altri enti di culto riconosciuti dallo Stato attraverso le attività di oratorio
- L. R. Lombardia 23 novembre 2001, n. 22 pag. 20
Azioni di sostegno e valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta dalle parrocchie mediante gli oratori
- L. R. Abruzzo 31 luglio 2001, n. 36 pag. 23
Riconoscimento della funzione sociale ed educativa svolta dagli Oratori parrocchiali e valorizzazione del ruolo nella Regione Abruzzo
- L. R. Lazio 13 giugno 2001, n. 13 pag. 24
Riconoscimento della funzione sociale ed educativa degli oratori

PROPOSTA DI LEGGE

3^A COMM. CONSILIAREN.ro 357/X¹2^A COMM. CONSILIARE

Proposta di legge recante:

"Rafforzamento del ruolo degli operatori sociali di ispirazione religiosa nell'ambito del percorso formativo della persona. Modifiche ed integrazioni L.R. 2 maggio 2001, n. 16."

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con la presente proposta di legge si apportano una serie di modifiche di carattere ordinamentale alla legge che riconosce la funzione sociale svolta dagli oratori, al fine di rafforzare la collaborazione fra la Regione Calabria e le Comunità cristiane nell'ambito delle attività ludico educative, sviluppando sul territorio, nel rispetto delle competenze di ciascuno, linee d'intervento concordate e condivise, in favore dei ragazzi, degli adolescenti e delle loro famiglie. Irrobustendo, in particolare, il coinvolgimento degli enti locali, delle istituzioni pubbliche e private per la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza, privilegiando l'ambiente a loro più confacente e più prossimo al contesto familiare.

Alcune modifiche, inoltre, attengono a esigenze di coordinamento formale con le novelle legislative intervenute negli anni successivi all'entrata in vigore della legge sugli oratori.

Si compone di 5 articoli.

Gli articoli 1, 2, 3 novellano, rispettivamente, gli articoli 1, 2 e 3 della legge 16/2001.

Infine, gli articoli 4 e 5 recano, rispettivamente, la clausola di neutralità finanziaria e la norma dell'entrata in vigore.

Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 33637 del 25.07.2018

Classificazione 02.05

RELAZIONE TECNICO — FINANZIARIA

La presente proposta è caratterizzata dalla neutralità sotto il profilo economico finanziario poiché contiene disposizioni di natura ordinamentale, come illustrato nella relazione introduttiva della proposta di legge. Si allega alla presente proposta di legge il quadro di riepilogo dell'analisi economico finanziaria.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria
(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo: Legge recante: Rafforzamento del ruolo degli operatori sociali di ispirazione religiosa nell'ambito del percorso formativo della persona. Modifiche ed integrazioni L.R. 2 maggio 2001, n. 16.

La Proposta di legge emarginata nel titolo, come comprovato nella relazione illustrativa e tecnico-finanziaria allegata e dal complesso delle disposizioni, ha natura ordinamentale ed è neutrale dal punto di vista finanziario.

Tab. 1 Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere temporale	Importo
1	Non comporta spese in quanto reca disposizioni ordinarie di modifiche ed integrazione alla lr 16/2001	//	//	//
2	Non comporta spese in quanto reca disposizioni ordinarie di modifiche ed integrazione alla lr 16/2001	//	//	//
3	Non comporta spese in quanto reca disposizioni ordinarie di modifiche ed integrazione alla lr 16/2001	//	//	//
4	Reca la clausola di neutralità finanziaria	//	//	//

In merito ai criteri di quantificazione degli oneri finanziari non vanno esplicitati atteso che alla presente proposta non corrisponde spesa.

Copertura finanziaria: la proposta non necessita di copertura finanziaria.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Programma/Capitolo	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
//	//	//	//
Totale	//	//	//

Art. 1.

(Modifiche ed integrazioni art. 1 della lr 16/2001)

1. L'articolo 1 legge regionale 2 maggio 2001, n. 16 (Riconoscimento e valorizzazione della funzione sociale svolta dalla comunità cristiana e dagli operatori parrocchiali nell'ambito del percorso formativo della persona) è sostituito dal seguente: "Art. 1 Obiettivi. - 1. La Regione Calabria in attuazione dell'art. 2, comma 2 lettere d), e), f), dello Statuto riconosce la funzione educativa e sociale svolta dalle Parrocchie, dagli Istituti cattolici e dagli altri enti di culto riconosciuti dallo Stato attraverso l'oratorio, che in sinergia con le famiglie, costituisce uno dei soggetti sociali ed educativi della comunità locale, volte alla promozione, all'accompagnamento ed al sostegno della crescita armonica dei minori, degli adolescenti e dei giovani, anche portatori di handicap, che vi accedono spontaneamente, attraverso:

- a) la creazione di ludoteche e centri ricreativi nel campo del sociale dello spettacolo, della musica e dell'attività sportiva;
- b) la realizzazione di percorsi di recupero, in collaborazione con le strutture territoriali dei servizi sociali pubblici e del privato sociale, di soggetti a rischio di emarginazione per il superamento dello stato di isolamento psichico e fisico e per l'inserimento scolastico e lavorativo di soggetti portatori di handicap e/o con difficoltà psico-sociali."

Art. 2.

(Modifiche ed integrazioni art. 2 della lr 16/2001)

1. All'articolo 2 legge regionale 2 maggio 2001, n. 16 (Riconoscimento e valorizzazione della funzione sociale svolta dalla comunità cristiana e dagli operatori parrocchiali nell'ambito del percorso formativo della persona) sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

- a) Il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il competente Dipartimento, sentita la Conferenza Episcopale Calabria e le altre organizzazioni che rappresentano gli istituti cattolici e gli altri enti di culto riconosciuti dallo Stato, trasmette il bando di cui al comma precedente al Comitato regionale di cui al comma 4, che provvede nei termini di legge all'approvazione definitiva dello stesso."
- b) Dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti commi: "3. I finanziamenti sono concessi alle comunità cristiane e di altre religioni riconosciute dallo Stato che partecipano al bando regionale annuale di cui all'articolo 2.

4. Il Comitato regionale è composto da:

- a) n. 2 rappresentanti nominati dalla Giunta Regionale;
- b) n. 2 rappresentanti nominati dal Consiglio regionale;
- c) n. 1 rappresentante nominato dalla Conferenza Episcopale Calabria;
- d) un rappresentante per ogni altra comunità cristiana o religione riconosciuta dallo Stato.

5. I Comitati provinciali sono composti da:

- a) n. 3 rappresentanti nominati dalla Giunta Regionale;
- b) n. 1 rappresentante nominato dalla Provincia/Città Metropolitana;
- c) n. 1 rappresentante per ogni diocesi designato dal Vescovo;
- d) un rappresentante provinciale per ogni altra comunità cristiana o religione riconosciuta dallo Stato.

6. Il Comitato regionale ha sede presso la Giunta regionale, i Comitati provinciali presso la Provincia/Città Metropolitana.

7. Il Comitato regionale e i Comitati provinciali vengono costituiti entro e non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito e non è previsto alcun rimborso spese."

Art. 3.

(Modifiche ed integrazioni art.3 della lr 16/2001)

1 All'articolo 3 legge regionale 2 maggio 2001, n. 16 (Riconoscimento e valorizzazione della funzione sociale svolta dalla comunità cristiana e dagli operatori parrocchiali nell'ambito del percorso formativo della persona) sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

- a) alla lettera b) del comma 2 il termine: "20" è sostituito dal seguente: "60"
- b) alla lettera c) del comma 2 il termine: "50" è sostituito dal seguente: "40"
- c) al comma 3 le parole: "pari al 60 per cento dell'investimento complessivo che non può superare euro 10.000,00." Sono sostituite dalle seguenti: "pari al 40 per cento dell'investimento complessivo";
- d) al comma 4 dopo le parole: "Comunità cristiane" sono inserite le seguenti: "e di altre religioni riconosciute dallo Stato";
- e) al comma 5 dopo le parole: "delle ASL, da effettuarsi presso le sedi delle comunità cristiane" sono inserite le seguenti: "delle ASP, da effettuarsi presso le sedi delle comunità cristiane e di altre religioni riconosciute dallo Stato".

Art. 4.

(Clausola di neutralità finanziaria)




1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

Legge Calabria 25.07.2018

I Consiglieri regionali
SERGIO 
SERGIO 
NERI 

LEGGE REGIONALE 2 maggio 2001 n. 16**Riconoscimento e valorizzazione della funzione sociale svolta dalla comunità cristiana e dagli operatori parrocchiali nell'ambito del percorso formativo della persona.**

(BUR n. 42 del 10 maggio 2001)

(Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui alla L.R. 12 giugno 2009, n. 19)

Art. 1
(Obiettivi)

1. La Regione Calabria in attuazione dell'art. 56, lett. o), q), t), dello Statuto riconosce e valorizza la funzione sociale svolta dalle comunità cristiane e dagli oratori parrocchiali nell'ambito del percorso formativo dei ragazzi, degli adolescenti e dei giovani, attraverso la realizzazione di itinerari formativi nei settori culturale e del tempo libero:

a) con la creazione di ludoteche e centri ricreativi nel campo dello spettacolo, della musica e dell'attività sportiva;

b) con la realizzazione di percorsi di recupero, in collaborazione con le strutture territoriali dei servizi sociali pubblici e del privato sociale, di soggetti a rischio di emarginazione per il superamento dello stato di isolamento psichico e fisico e per l'inserimento scolastico e lavorativo di soggetti portatori di handicap e/o con difficoltà psico-sociali.

2. La Regione, favorisce altresì, la formazione sociale in ambito ecclesiale valorizzando tutte le risorse e le competenze presenti sul territorio.

Art. 2
(Bando regionale annuale)

1. Al fine di attuare gli obiettivi previsti dall'articolo 1, il competente Dipartimento della Giunta regionale redige, entro il 31 marzo di ogni anno, un bando per il finanziamento di interventi sul territorio da parte delle comunità cristiane, con riferimento ai punti a) e b) del primo comma dell'articolo 1 della presente legge.

2. Il competente Dipartimento, sentita la Conferenza Episcopale Calabria, trasmette il bando di cui al comma precedente alla Commissione consiliare competente, che provvede nei termini di legge all'approvazione definitiva dello stesso¹.

3. Il Comitato regionale è composto da:

a) Assessore regionale allo sport e tempo libero o da un suo delegato;

b) Assessore regionale ai servizi sociali o da un suo delegato;

¹ **Articolo sostituito dall'art. 9, comma 1 della L.R. 12 giugno 2009, n. 19.**

- c) Assessore regionale alla cultura o da un suo delegato;
- d) Assessore regionale alla formazione professionale o da un suo delegato;
- e) n. 2 rappresentanti per ogni Comitato provinciale;
- f) n. 3 esperti in campo pedagogico, psicologico e organizzativo-strutturale, nominati all'inizio di ogni legislatura dal Consiglio regionale;
- g) n. 4 dipendenti assegnati dagli Assessorati di cui alle lettere a), b), c) e d) comma 3 del presente articolo.

4. I Comitati provinciali sono composti da:

- a) Assessori provinciali allo sport e tempo libero, servizi sociali, cultura e formazione professionale;
- b) n. 3 rappresentanti per ogni diocesi designati dal Vescovo;
- c) n. 4 dipendenti assegnati dagli Assessorati provinciali di cui alla lettera a), comma 4 del presente articolo.

5. Il Comitato regionale ha sede presso la Giunta regionale, i Comitati provinciali presso la Provincia.

6. Il Comitato regionale e i Comitati provinciali vengono costituiti entro e non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3 (Finanziamenti)

1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 1 lettera a), verranno concessi finanziamenti per la costruzione di nuove strutture, riadattamento e riqualificazione di strutture già esistenti, arredamento, attrezzature e strumenti didattici.

2. Il finanziamento per le nuove costruzioni, riadattamento e riqualificazione di strutture già esistenti non potrà superare € 50.000,00² e sarà così concepito:

- a) 20 per cento in conto capitale;
- b) 50 per cento a mutuo agevolato decennale con preammortamento per i primi tre anni.

3. Per l'arredamento, le attrezzature e gli strumenti didattici viene concesso un contributo in conto capitale pari al 60 per cento dell'investimento complessivo che non può superare € 10.000,00³.

² Comma così modificato dall'art. 9, comma 2, della L.R. 12 giugno 2009, n. 19, che sostituisce l'importo di "200 milioni di lire" con l'importo di "€ 50.000,00".

³ Comma così modificato dall'art. 9, comma 3, della L.R. 12 giugno 2009, n. 19, che sostituisce l'importo di "20 milioni di lire" con l'importo di "€ 10.000,00".

4. *I finanziamenti sono concessi alle Comunità cristiane che partecipano al bando regionale annuale di cui all'articolo 2⁴.*

5. Ai fini dell'attuazione dell'art. 1 comma 1 lett. b) della presente legge, vengono finanziati percorsi di recupero in stretto rapporto con strutture socio-assistenziali pubbliche e private delle ASL, da effettuarsi presso le sedi delle comunità cristiane, inserendo nei piani annuali corsi di formazione professionale finalizzati al coinvolgimento dei soggetti che si trovano nelle situazioni di disagio di cui all'articolo 1 comma 1 lett. b) della presente legge, riconoscendo alle comunità cristiane la titolarità ad essere soggetto promotore di programmi, azioni ed investimenti.

Art. 4
(Norma finanziaria)

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'anno 2001 in lire 500.000.000, si provvede con la disponibilità esistente sul capitolo 7001101 'Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali (elenco n. 1)' dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2001, che viene ridotto del medesimo importo.

2. La predetta disponibilità di bilancio è utilizzata nell'esercizio in corso, ponendone la competenza della spesa a carico del capitolo 3132171 che istituisce nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 2001 con la denominazione "Spese per la valorizzazione della funzione sociale svolta dalla comunità cristiana e dagli operatori parrocchiali nell'ambito del percorso formativo della persona" e lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 500.000.000.

3. Per gli anni successivi la corrispondente spesa, cui si fa fronte con le entrate proprie della Regione, sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con la collegata legge finanziaria inerente allo stesso esercizio.

⁴ [Articolo sostituito dall'art. 9, comma 4, della L.R. 12 giugno 2009, n. 19.](#)

Testo storico**LEGGE REGIONALE 11 novembre 2008, n. 31**

Interventi per la valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta dagli oratori e dagli enti religiosi che svolgono attività similari

(*B.U. 20 novembre 2008, n. 108*)

La pubblicazione del testo non ha carattere di ufficialità

Sommario

[Art. 1 \(Finalità e oggetto\)](#)

[Art. 2 \(Ruolo delle parrocchie e degli altri enti di culto\)](#)

[Art. 3 \(Protocolli d'intesa\)](#)

[Art. 4 \(Concessione dei contributi\)](#)

[Art. 5 \(Concessione di beni mobili ed immobili\)](#)

[Art. 6 \(Disposizioni finanziarie\)](#)

[Art. 7 \(Norma transitoria e finale\)](#)

[Art. 8 \(Dichiarazione d'urgenza\)](#)

Art. 1

(Finalità e oggetto)

1. La Regione, sulla base dei principi di sussidiarietà, cooperazione, partecipazione e concorso per la costituzione di un sistema integrato a favore dell'area giovanile in conformità alla legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e ai sensi della legge 1° agosto 2003, n. 206 (Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo), riconosce il ruolo educativo, formativo, aggregativo e sociale svolto, nella comunità locale, attraverso le attività di oratorio o similari.

2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte dall'ente parrocchia, dagli altri enti ecclesiastici della Chiesa cattolica, dalle associazioni nazionali cattoliche degli oratori, nonché dagli enti appartenenti ad altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della Costituzione e sono finalizzate a perseguire, in stretto rapporto con le famiglie, la promozione, l'integrazione, l'interculturalità, lo sviluppo e la crescita armonica dei ragazzi, degli adolescenti e dei giovani ed a prevenire, eliminare o ridurre situazioni di bisogno e di esclusione individuale e familiare.

Art. 2

(Ruolo delle parrocchie e degli altri enti di culto)

1. La Regione riconosce, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 328/2000 e dell'articolo 1, comma 1, della legge 206/2003, il ruolo delle parrocchie e degli altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, quali soggetti promotori di programmi, azioni ed interventi finalizzati alla promozione, all'accompagnamento e al supporto della crescita armonica degli adolescenti e dei giovani anche al fine di prevenire e contrastare l'emarginazione sociale, il disagio e la devianza in ambito minorile o giovanile.

Art. 3

(Protocolli d'intesa)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, la Regione sottoscrive appositi protocolli d'intesa con:

- a) la Regione ecclesiastica Marche in rappresentanza degli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica e delle associazioni cattoliche nazionali degli oratori presenti nelle Marche;
- b) i rappresentanti regionali degli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della Costituzione che svolgono attività nel territorio regionale.

Art. 4*(Concessione dei contributi)*

1. In attuazione degli indirizzi contenuti nei protocolli d'intesa stipulati ai sensi dell'articolo 3, la Regione assegna finanziamenti ai Comuni associati negli ambiti territoriali sociali, per la concessione di contributi ai soggetti indicati all'articolo 1, comma 2, che a tal fine presentano specifici progetti.

2. In particolare i progetti riguardano:

- a) la formazione degli operatori;
- b) lo svolgimento di ricerche e sperimentazione di attività e metodologie d'intervento, soprattutto a carattere innovativo;
- c) la realizzazione di percorsi di integrazione e di recupero a favore di soggetti a rischio di emarginazione sociale, di devianza in ambito minorile o giovanile, di disabilità.

3. La Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente nelle politiche giovanili ed educative, individua i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 1 e per la relativa rendicontazione, tenendo conto della pianificazione degli ambiti territoriali sociali e sulla base dei contenuti dei protocolli d'intesa stipulati ai sensi dell'articolo 3.

Art. 5*(Concessione di beni mobili ed immobili)*

1. Ai fini della realizzazione delle finalità di cui alla presente legge, la Regione, gli Enti locali, le Comunità montane e le Aziende sanitarie delle Marche possono concedere in comodato, nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa statale vigente, ai soggetti che hanno stipulato i protocolli d'intesa di cui alla presente legge, beni mobili ed immobili senza oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 6*(Disposizioni finanziarie)*

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata, per l'anno 2008, la spesa di euro 450.000,00. Per gli anni successivi, l'entità della spesa sarà stabilita con le rispettive leggi finanziarie, nel rispetto degli equilibri di bilancio.

2. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 1 si provvede mediante impiego delle somme già iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio 2008 a carico dell'UPB 2.08.01, elenco 1, partita 3.

3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2008 nell'UPB 5.30.07, a carico dei capitoli che la Giunta regionale istituisce ai fini della gestione nel programma operativo annuale per l'anno 2008 e seguenti.

Art. 7*(Norma transitoria e finale)*

1. In sede di prima applicazione della presente legge, il riparto dei finanziamenti ai Comuni associati negli ambiti territoriali sociali è effettuato utilizzando i criteri per il riparto del fondo unico delle politiche sociali, entro il 31 dicembre 2008.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono approvati i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 4.

Art. 8*(Dichiarazione d'urgenza)*

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

§ 2.3.55 - L.R. 10 agosto 2004, n. 16.

Interventi regionali per la valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta dagli oratori e da enti religiosi che svolgono attività similari.(1)

(Bollettino Ufficiale n. 7, del 25/08/2004)

Art. 1. (Finalità)

1. La Regione, nell'ambito delle finalità indicate dall'articolo 1 della legge 1° agosto 2003 n. 206 (disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo), riconosce il ruolo educativo, formativo, aggregativo e sociale svolto nella comunità locale, attraverso le attività di oratorio o attraverso attività similari, dall'ente parrocchia, dagli Istituti religiosi cattolici e dagli oratori appartenenti a specifiche associazioni nazionali, nonché da soggetti appartenenti ad altre confessioni religiose per le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8 comma 3 della Costituzione.

2. Le attività di cui al comma 1 integrano l'attività educativa della famiglia e sono finalizzate alla realizzazione personale e alla socializzazione dei minori, adolescenti e giovani, offrendo, altresì, un'opportunità educativa nelle situazioni di disagio minorile.

2 bis. Sono considerate assimilabili alle attività di cui al comma 1 le iniziative d'ambito regionale o sovregionale finalizzate a promuovere nei confronti dei giovani esperienze formative ed educative collegate ai temi della mondializzazione, della pace e dell'incontro interculturale (2) .

Art. 2. (Protocolli d'intesa)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione sottoscrive appositi protocolli d'intesa, di durata triennale, separatamente con i seguenti soggetti:

a) la Regione Ecclesiastica Ligure, in rappresentanza delle Diocesi presenti sul territorio ligure, delle parrocchie, delle organizzazioni che rappresentano gli Istituti religiosi cattolici e dei singoli Istituti e delle

associazioni cattoliche nazionali degli oratori presenti in Liguria;

b) i singoli enti di culto con cui lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 3 della Costituzione.

Nei protocolli d'intesa sono definiti gli indirizzi e le azioni tendenti alla valorizzazione della funzione educativa, aggregativa e sociale, svolta attraverso le attività di oratorio o attività similari, dai suddetti soggetti a favore dei minori, adolescenti e giovani ed a sostegno delle famiglie.

2. La Regione sostiene, in particolare, tramite i protocolli di intesa di cui al comma 1, le attività finalizzate alla diffusione dello sport e della solidarietà, alla promozione sociale e di iniziative del tempo libero, a favore dell'integrazione sociale e interculturale, al contrasto del disagio e della devianza in ambito minorile.

3. Nei protocolli di intesa la Regione, sentita la Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali di cui alla legge regionale 29 aprile 1997 n. 16 (istituzione della Conferenza Permanente Regione - Autonomie Locali), stabilisce i criteri con i quali Regione ed Enti locali liguri possono concedere ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, in comodato, beni immobili e mobili, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1 della l. 206/2003.

Art. 3. (Programmazione degli interventi)

1. Le parrocchie, gli Istituti religiosi cattolici e gli oratori appartenenti a specifiche associazioni nazionali, nonché gli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 3 della Costituzione, che svolgono la loro attività nel territorio regionale, presentano, entro il 30 giugno di ogni anno, i progetti concernenti le attività di cui all'articolo 1. Le domande relative agli interventi di cui all'articolo 1, comma 2 bis, devono essere presentate da Organismi unitari a carattere regionale (3) .

2. La Regione dichiara ammissibili i progetti di cui al comma 1 che possiedano i seguenti requisiti:

a) conformità al protocollo di intesa stipulato ai sensi dell'articolo 2, comma 1;

b) svolgimento di tale attività da parte del soggetto richiedente da almeno tre anni.

3. Tra i progetti ritenuti ammissibili per la concessione dei finanziamenti previsti dalla presente legge, la Regione redige una graduatoria tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) numero dei partecipanti alle attività in rapporto alla consistenza delle comunità di riferimento;
- b) partecipazione alle attività di soggetti portatori di handicap e/o con situazioni di forte disagio;
- c) fasce di età coinvolta;
- d) situazione di svantaggio sociale dell'ambiente nel quale sono inserite le attività;
- e) ampiezza e pluralità dell'offerta educativa.

4. La Giunta regionale, sulla base di quanto indicato al comma 3 e tenuto conto dei contenuti dei protocolli di intesa di cui all'articolo 2, stabilisce le modalità di concessione dei contributi. La graduatoria viene pubblicata entro il 30 settembre di ogni anno (4).

Per lo svolgimento delle funzioni inerenti la graduatoria, la Giunta regionale si avvale di apposita struttura interna.

Art. 4. (Tipologia degli interventi)

1. I finanziamenti per i progetti ritenuti ammissibili, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, sono destinati a:

- a) contributi per spese di gestione, fino ad un massimo di euro 5.000,00 per beneficiario;
- b) contributi in conto capitale nella misura massima dell'ottanta per cento fino ad un importo di euro 150.000,00 per beneficiario per l'acquisizione di nuove strutture od attrezzature nonché per migliorie ed ampliamento di quelle esistenti.

2. I finanziamenti di cui al comma 1 non sono cumulabili con altri contributi concessi per analoghe finalità.

Art. 5. (Norma finanziaria)

(Omissis)

Art. 6. (Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione della presente legge il termine di cui all'articolo 3, comma 1, è fissato al 31 ottobre 2004 e il termine di cui

all'articolo 3, comma 4 è fissato al 30 novembre 2004.

Note

(1) Abrogata dall' art. 56 della L.R. 9 aprile 2009, n. 6 , fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 54 della stessa L.R. 6/2009.

(2) Comma inserito dall' art. 1 della L.R. 25 giugno 2008, n. 18 .

(3) Comma già modificato dall' art. 18 della L.R. 3 aprile 2007, n. 14 e così ulteriormente modificato dall' art. 1 della L.R. 25 giugno 2008, n. 18 .

(4) Comma così modificato dall' art. 18 della L.R. 3 aprile 2007, n. 14 .

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 2003, n. 6.

La presente pubblicazione non riveste carattere di ufficialità

Titolo	Riconoscimento della funzione educativa svolta dalle Parrocchie e valorizzazione del loro ruolo nella Regione Molise.
Oggetto	Ruolo delle Parrocchie in Molise - Valorizzazione e riconoscimento della loro funzione educativa.
Bollettino	BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE N. 2 del 1 febbraio 2003
Catalogazione	30.Promozione e organizzazione di attività culturali e delle tradizioni locali, associazionismo

Art. 1
(Oggetto)

1. La Regione Molise, in conformità all'articolo 4 dello Statuto e alle leggi 8 novembre 2000, n. 328 e 7 dicembre 2000, n. 383 nonché alla legge regionale 7 gennaio 2000, n. 1 nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di efficienza dei servizi sociali, riconosce la funzione educativa e la valenza sociale svolti dall'Ente parrocchia e dagli Enti morali nelle comunità locali, mediante le loro diverse forme aggregative - oratori, centri giovanili, associazioni parrocchiali - finalizzate a perseguire la promozione, lo sviluppo e la crescita armonica di ragazzi, adolescenti e giovani ed a prevenire, eliminare o ridurre situazioni di bisogno e di esclusione individuale e familiare.

Art. 2
(Finalità)

1. Finalità della presente legge è quella di realizzare una organica ed integrata politica sociale intesa a promuovere la crescita della gioventù attraverso:

- a) la formalizzazione della funzione educativa e sociale che la parrocchia esplica a favore dei minori e dei giovani;
- b) l'incremento dei centri giovanili parrocchiali, dedicati prioritariamente, ad iniziative del tempo libero dei minori con l'obiettivo di promuovere l'agio e prevenire il disagio attraverso attività formative, aggregative e di socializzazione.

Art. 3
(Strumenti di programma)

1. La Regione riconosce la titolarità delle Diocesi del Molise ad essere consultate nella fase in cui si elaborano le linee di programmazione e di pianificazione regionale in materia di interventi di politica sociale, con particolare riguardo alle tematiche riferite ai minori, agli adolescenti e ai giovani.

2. La Regione riconosce altresì la titolarità delle Diocesi del Molise a far parte, con propri rappresentanti, delle commissioni consultive, di organismi regionali e di gruppi di lavoro costituiti per esaminare le tematiche del settore.

Art. 4
(Sovvenzioni e contributi)

1. La Regione riconosce alla parrocchia ed agli Enti morali la titolarità a proporre e gestire attraverso opportuni accordi con gli Enti locali, programmi ed iniziative di carattere formativo e aggregativo nell'ambito dei minori e, di conseguenza, ad avere accesso alle risorse, alle sovvenzioni ed ai contributi previsti dalla normativa nazionale e regionale in materia.

Art. 5
(Accordi di programma)

1. La Regione si impegna, attraverso protocolli di intesa stipulati con le Diocesi del Molise, a promuovere programmi e misure di sostegno per valorizzare l'azione e le potenzialità degli oratori, dei centri giovanili e delle associazioni che fanno capo alle parrocchie, nel rispetto delle finalità indicate dalla presente legge.

Art. 6
(Norma finale)

1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come della Regione Molise.

Legge regionale 11 novembre 2002, n. 26.

Riconoscimento e valorizzazione della funzione educativa, formativa, aggregatrice e sociale svolta dalle Parrocchie, dagli istituti cattolici e dagli altri enti di culto riconosciuti dallo Stato attraverso le attività di oratorio.

(B.U. 14 novembre 2002, n. 46)

Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.
(Finalità e oggetto)

1. La Regione Piemonte, in ottemperanza ai principi generali della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) riconosce la funzione educativa, formativa, aggregatrice e sociale svolta dall'ente Parrocchia, dagli Istituti cattolici e dagli altri enti di culto riconosciuti dallo Stato attraverso le attività di oratorio, soggetto sociale ed educativo delle comunità locali, finalizzate alla promozione, all'accompagnamento ed al sostegno della crescita armonica dei minori, degli adolescenti e dei giovani, anche portatori di handicap, che vi accedono spontaneamente.

Art. 2.
(Partecipazione ad organismi regionali)

1. La Regione, in fase di elaborazione del Programma regionale d'interventi nell'area minori, adolescenti e giovani, può invitare la Regione ecclesiastica piemontese della chiesa cattolica e gli altri enti di culto riconosciuti dallo Stato, a far parte di commissioni consultive e di organismi regionali che si occupano del settore, mediante rappresentanti da loro designati.

Art. 3.
(Ruolo delle Parrocchie e degli altri enti di culto riconosciuti dallo Stato)

1. La Regione riconosce, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della l. 328/2000, la titolarità delle Parrocchie e degli altri soggetti di cui all'articolo 1 ad essere soggetti promotori di programmi, azioni ed interventi che si realizzano negli oratori per la diffusione dello sport, la promozione di attività culturali nel tempo libero, per prevenire e contrastare l'emarginazione sociale, il disagio anche a causa di handicap e la devianza in ambito minorile.

Art. 4.
(Protocolli d'intesa)

1. Per le finalita' di cui all'articolo 1, la Regione si impegna a sottoscrivere un apposito protocollo d'intesa con la Regione ecclesiastica piemontese, le organizzazioni che rappresentano gli istituti cattolici, nonche' con gli altri soggetti di cui all'articolo 1.
2. I soggetti che possono beneficiare degli interventi della Regione Piemonte, di cui alla presente legge, accedono ai finanziamenti sulla base di presentazione di specifici progetti.

Art. 5.
(Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa complessiva di euro 1.000.000,00 nel bilancio di previsione 2002.
2. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2002 viene istituito il capitolo con la seguente denominazione: "Riconoscimento e valorizzazione della funzione educativa, formativa, aggregatrice e sociale svolta dalle Parrocchie, dagli istituti cattolici e dagli altri enti di culto riconosciuti dallo Stato attraverso le attivita' di oratorio" nella Unita' Previsionale di Base (UPB) 30041 (Politiche sociali - Altri soggetti pubblici - privato sociale - Titolo I - Spese correnti) con dotazione di euro 1.000.000,00 in termini di competenza e di cassa.
3. Agli oneri finanziari si provvede, nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2002, in termini di competenza e di cassa, mediante rispettiva riduzione della dotazione finanziaria di euro 1.000.000,00 dall'UPB 09011 (Bilanci e Finanze - Titolo I - Spese correnti).
4. Per gli anni 2003 e 2004 si provvede con la stessa dotazione finanziaria dell'UPB 09011 del bilancio pluriennale 2002-2004.
5. Il presente provvedimento costituisce integrazione dell'elenco 4 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2002, ove viene aggiunta alla elencazione la voce "Riconoscimento e valorizzazione della funzione educativa, formativa, aggregatrice e sociale svolta dalle Parrocchie, dagli istituti cattolici e dagli altri enti di culto riconosciuti dallo Stato attraverso le attivita' di oratorio.

Art. 6.
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge e' dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addi' 11 novembre 2002

p. Enzo Ghigo

Il Vice Presidente

William Casoni

LEGGE REGIONALE 23 novembre 2001, N. 22**Azioni di sostegno e valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta dalle parrocchie mediante gli oratori***(BURL n. 48, 1° suppl. ord. del 27 Novembre 2001)*

urn:nir:regione.lombardia:legge:2001-11-23:22

Art. 1.**Finalità.**

1. La Regione riconosce, sulla base dei principi ispiratori che fanno riferimento alla sussidiarietà, alla cooperazione, alla partecipazione e al concorso per la costituzione di un sistema integrato a favore dell'area giovanile, la funzione educativa e sociale svolta dalle Parrocchie mediante l'oratorio, che, in stretto rapporto con le famiglie, costituisce uno dei soggetti sociali ed educativi della comunità locale per la promozione, l'accompagnamento ed il supporto alla crescita armonica dei minori, adolescenti e giovani, che vi accedono spontaneamente.
2. La Regione si propone altresì di sostenere l'attività di altri soggetti che, in relazione mondo giovanile e adolescenziale, svolgano azioni di rilevanza sociale ed educativa, riconosciute nei termini di cui all'art. 3, comma 3.

Art. 2.**Riconoscimento.**

1. La Regione riconosce la titolarità delle Diocesi lombarde ad essere consultate in fase di elaborazione delle linee di programmazione regionale degli interventi nelle aree dei minori, degli adolescenti e dei giovani e a far parte di commissioni consultive ed organismi regionali afferenti alle suddette aree, mediante rappresentanti concordati tra le Diocesi stesse.
2. La Regione riconosce altresì il ruolo delle Parrocchie quali soggetti promotori di azioni di intervento e di opportunità a favore dell'area giovanile attraverso l'attività degli oratori.
3. La Regione concorda con la Regione Ecclesiastica Lombardia altre forme di collaborazione ritenute utili a favorire ulteriori processi di sviluppo.

Art. 3.**Azioni di sostegno.**

1. Al fine di orientare l'azione sinergica e di collaborazione a favore dell'area dell'infanzia, dell'adolescenza e della famiglia, è istituito un ambito di confronto tra la Regione Lombardia e le Diocesi firmatarie del protocollo d'intesa per il riconoscimento della funzione sociale ed educativa svolta dalle Parrocchie mediante gli oratori e la loro valorizzazione sul territorio lombardo.
2. Le finalità prioritarie attengono alla promozione e al sostegno della Parrocchia che, tramite gli oratori, svolge la funzione educativa e sociale ad essa riconosciuta dal protocollo d'intesa sottoscritto tra la Regione Lombardia e le Diocesi lombarde, nonché alla valorizzazione e all'incentivazione delle azioni sperimentali messe in atto dalle Diocesi e dalle Parrocchie mediante gli oratori o i propri gruppi giovanili a favore dell'infanzia, dell'adolescenza e della famiglia.
3. Il riconoscimento della funzione educativa e sociale potrà essere esteso ad altri enti che svolgano attività analoghe, previa sottoscrizione di specifici protocolli d'intesa analoghi a quelli intercorsi tra la Regione Lombardia e le Diocesi lombarde, secondo modalità stabilite da apposito regolamento da emanarsi secondo le competenze stabilite dallo Statuto. (1)

Commento [1]: Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 4 della l.r. 5 maggio 2004, n. 12.

Art. 4.**Programmazione degli interventi.**

1. La Regione stabilisce come obiettivi specifici della programmazione degli interventi:
 - a) il sostegno alla formazione degli operatori che agiscono nell'ambito oratoriano o per lo svolgimento delle funzioni sociali ed educative delle Parrocchie e delle Diocesi;
 - b) l'incentivo a svolgere ricerche e sperimentazione di attività e metodologie d'intervento, soprattutto a carattere innovativo;
 - c) il sostegno ad iniziative e a progetti interdiocesani anche rivolti al monitoraggio ed allo studio dell'esistente.
2. Le Diocesi firmatarie del protocollo d'intesa individuano le priorità tra i suddetti obiettivi e presentano la programmazione annuale degli interventi e dei progetti sulla base del budget regionale loro assegnato, al quale possono concorrere con risorse umane, gestionali e strutturali proprie.

3. La Regione può valutare ulteriori obiettivi specifici proposti dalle stesse Diocesi firmatarie del protocollo d'intesa.
4. Gli interventi di carattere strutturale sono disciplinati dalla l.r. 20 febbraio 1989, n. 6 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione), dalla l.r. 9 maggio 1992, n. 20 (Norme per la realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi) e dalla l.r. 14 dicembre 1991, n. 33 (Modifiche ed integrazioni della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione" e successive modificazioni. Istituzione del fondo ricostituzione infrastrutture sociali in Lombardia. (FRISL)).

Art. 5.

Modalità di finanziamento.

1. La Regione sostiene le attività destinate al perseguimento delle finalità di cui all'art. 3, comma 2, e determina annualmente:

- a) il finanziamento da erogare alla Regione Ecclesiastica Lombardia; tale contributo sarà ripartito tra le Diocesi firmatarie del protocollo d'intesa secondo il seguente criterio, tenuto conto del territorio diocesano che interessa la Lombardia:
- a1) il 30% sulla base della popolazione;
- a2) il 40% sul numero delle parrocchie;
- a3) il restante 30% sarà utilizzato dalla Regione Ecclesiastica Lombardia o da altro ente indicato dalla stessa per attività ed iniziative interdiocesane;
- b) il finanziamento da erogare agli altri enti che abbiano sottoscritto protocolli d'intesa, ripartito in applicazione dei criteri stabiliti dal regolamento di cui all'art. 3, comma 3.
2. La Regione Ecclesiastica Lombardia, a nome delle Diocesi destinatarie del finanziamento, presenta alla Regione una relazione annuale di rendicontazione unitaria della spesa, dell'utilizzo del finanziamento regionale e di valutazione delle attività.

Art. 5 bis

(Contributi per il finanziamento di opere e impianti inerenti strutture per finalità sociali ed educative) (2)

1. Possono essere assegnati contributi in capitale a rimborso ventennale, di cui all'articolo 28-septies della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione), per il finanziamento di opere e impianti inerenti strutture per finalità sociali ed educative.
2. Per ognuna delle iniziative finanziate, la Giunta regionale definisce i seguenti elementi:

- a) condizioni di ammissibilità al finanziamento dei progetti con riferimento ai soggetti beneficiari, alle caratteristiche e all'importo minimo delle opere, alla fattibilità ed ai tempi di realizzazione, alla documentazione richiesta e alle modalità di presentazione della domanda;
- b) obiettivo ed indicatori di efficacia;
- c) criteri di valutazione e selezione delle domande da ammettere al finanziamento;
- d) modalità di erogazione dei contributi;
- e) scadenza per la presentazione delle domande.

Art. 6.

Norma finanziaria.

1. Per il sostegno finanziario alle attività di cui all'articolo 5, è autorizzata per l'anno 2001 la spesa di L. 500.000.000 (€ 258.228,45).
2. A decorrere dall'anno 2002, i contributi di cui al comma 1 sono determinati con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari, ai sensi dell'articolo 22, primo comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione sul bilancio e sulla contabilità della Regione" e successive modifiche e integrazioni.
3. All'onere complessivo di L. 500.000.000 (€ 258.228,45), previsto dal comma 1, si farà fronte mediante riduzione per pari importo dell'UPB 5.0.4.0.2.248 "Fondo speciale per spese correnti" del bilancio pluriennale 2001-2003 a legislazione vigente, per l'anno 2001 (voce 3.6.7.1.2.100.9191).
4. In relazione a quanto disposto dal presente articolo allo stato di previsione delle spese del bilancio 2001 e bilancio pluriennale 2001-2003 a legislazione vigente sono apportate, per l'anno 2001, le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE

- Alla funzione obiettivo 3.6.7 "Iniziativa di socializzazione e protagonismo di minori e adolescenti", spesa corrente, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 3.6.7.1.2.100 "Sviluppo delle iniziative di socializzazione, protagonismo e di tutela dei minori in collaborazione con gli organismi europei, gli enti locali e il privato sociale" è incrementata di L. 500.000.000 (€ 258.228,45).

Commento [2]: L'articolo è stato aggiunto dall'art. 7, comma 1, lett. a) della l.r. 27 dicembre 2006, n. 30.

NOTE:

1. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 4 della l.r. 5 maggio 2004, n. 12.
2. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 7, comma 1, lett. a) della l.r. 27 dicembre 2006, n. 30.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che e' dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

L.R. 31 luglio 2001, n. 36 (1)**Riconoscimento della funzione sociale ed educativa svolta dagli Oratori parrocchiali e valorizzazione del ruolo nella Regione Abruzzo.**

[Art. 1](#)
[Finalità.](#)

La Regione Abruzzo, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", riconosce e promuove la funzione educativa e sociale svolta dagli Oratori parrocchiali.

L'Oratorio, soggetto educativo della comunità locale, promuove e sostiene la crescita armonica dei giovani e degli adolescenti.

[Art. 2](#)
[Ruolo delle Diocesi e delle Parrocchie.](#)

La Regione, nell'ambito delle finalità stabilite nell'art. 1, ed ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 4, della legge n. 328/2000 riconosce ed agevola il ruolo delle Diocesi dell'Abruzzo nell'ambito della programmazione, organizzazione e gestione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali.

Al fine di contrastare i fenomeni di emarginazione sociale e di devianza in ambito minorile, le parrocchie sono riconosciute soggetti promotori di programmi, azioni ed interventi da realizzare negli Oratori per la diffusione di attività sportive e culturali per il tempo libero.

[Art. 3](#)
[Programmazione degli interventi.](#)

La programmazione degli interventi a favore dei minori, degli adolescenti e dei giovani è adottata dalla Regione, sentite le diocesi dell'Abruzzo.

[Art. 3-bis](#)
[\(Norma finanziaria\)](#)

1. La Regione Abruzzo per il perseguimento degli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2, sostiene le iniziative delle Parrocchie per la diffusione di attività sportive e culturali per il tempo libero con un contributo straordinario di euro 300.000,00. La Giunta regionale delibera le forme di incentivazione, i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse finanziarie.
2. L'onere derivante dal contributo straordinario, quantificato in euro 300.000,00 trova copertura, per l'anno 2013, nell'ambito dello stanziamento del capitolo di spesa di nuova istituzione 10.01.003 - 91511 denominato "Finanziamento per interventi nella diffusione di attività sportive e culturali negli Oratori delle Diocesi dell'Abruzzo. (2)

(1) Pubblicata nel BURA 10 agosto 2001, n. 2001, n. 17.

(2) Articolo aggiunto dall'[art. 52](#), comma 1, [L.R. 10 gennaio 2013, n. 2](#).

L.R. 13 giugno 2001, n. 13
Riconoscimento della funzione sociale ed educativa degli oratori (1)

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione Lazio riconosce la funzione educativa, formativa, aggregativa e sociale svolta dall'ente parrocchia, dagli istituti cattolici e dagli altri enti di culto riconosciuti dallo Stato attraverso le attività di oratorio o attività simili, finalizzate alla promozione, all'accompagnamento ed al supporto della crescita armonica dei minori, adolescenti e giovani, che vi accedono spontaneamente, anche al fine di prevenire il disagio sociale minorile e adolescenziale condividendo l'istanza educativa della famiglia e supplendo alla stessa in casi di condizioni minorili disagiate.

Art. 2
(Indirizzi di attuazione)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, viene sottoscritto un apposito protocollo di intesa tra la Regione Lazio, la Regione Ecclesiastica del Lazio, in rappresentanza delle Diocesi di Roma e del Lazio e le organizzazioni che rappresentano gli istituti cattolici e gli altri enti di culto riconosciuti dallo Stato, con il quale sono definiti gli indirizzi e le azioni tendenti alla valorizzazione della funzione educativa, formativa, aggregativa e sociale, svolta, attraverso le attività di oratorio o attività simili dalla parrocchia e dai suddetti istituti ed enti a favore dei minori, adolescenti e giovani ed a sostegno delle famiglie.

1 bis. Con apposito protocollo d'intesa tra i soggetti di cui al comma 1 è altresì promosso un programma di interventi strutturali finalizzati al potenziamento dell'offerta di servizi per l'infanzia a sostegno delle famiglie. (2)

Art. 3
(Programmazione degli interventi)

1. Le parrocchie di Roma e del Lazio, gli istituti cattolici e gli altri enti di culto riconosciuti dallo Stato presentano alla Regione, entro il 30 giugno di ogni anno (*), i progetti concernenti le attività di oratorio o attività simili di cui all'articolo 1.

2. La Regione, avvalendosi di una commissione da istituirsi con decreto del Presidente della Giunta regionale, valuta i progetti di cui al comma 1 e concede finanziamenti per la loro realizzazione nei limiti dello stanziamento iscritto nel capitolo di bilancio istituito dall'articolo 4, sulla base di una graduatoria formulata secondo specifici criteri determinati con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, tenendo conto degli indirizzi e delle azioni definiti nel protocollo d'intesa sottoscritto ai sensi dell'articolo 2.

2 bis. Gli enti di cui al comma 1 possono presentare domanda di finanziamento per interventi rientranti tra le azioni definite nel protocollo d'intesa, sottoscritto ai sensi dell'articolo 2, riguardanti situazioni di urgenza che impediscono lo svolgersi delle attività di oratorio o similari di cui all'articolo 1. Le domande, con in allegato la documentazione del danno subito e il progetto di intervento, da presentarsi alla Regione a seguito dell'evento che ha causato il danno stesso, sono sottoposte alla commissione istituita ai sensi del comma 2, per la valutazione dell'effettivo carattere di urgenza dell'intervento e per la determinazione dell'entità del finanziamento concedibile. Agli interventi di cui al presente comma è riservato il 4 per cento dello stanziamento iscritto nel capitolo di bilancio istituito dall'articolo 4. In caso di mancato utilizzo o di utilizzo parziale delle risorse destinate agli interventi di cui al presente comma, le somme disponibili sono destinate ai progetti finanziabili compresi nella graduatoria prevista dal comma 2. (3)

2 ter. Il programma di interventi strutturali di cui all'articolo 2, comma 1 bis, è attuato con le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale, tenendo conto degli indirizzi definiti dall'apposito protocollo d'intesa.(3) (4)

Art. 4

(Norma finanziaria)

1. Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 2001 è istituito nel bilancio regionale di previsione relativo all'anno 2001 il capitolo n. 28129 denominato "Finanziamenti alle parrocchie, agli istituti cattolici ed agli altri enti di culto riconosciuti dallo Stato per la realizzazione di progetti di carattere sociale" educativo" con lo stanziamento di lire 1.000 milioni.

2. Alla copertura di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante prelievo dello stesso ammontare dal capitolo n. 49001, lettera d) del bilancio di previsione 2001.

Note:

(1) Pubblicata sul B.U. della regione Lazio n. 17 del 20 giugno 2001 supplemento ordinario n. 8.

(2) Comma aggiunto dall'articolo 53, comma 1 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9.

(3) Comma aggiunto dall'articolo 53, comma 2 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9.

(4) Vedi anche l'articolo 53, comma 3 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9.

(* **L.R. 24.12.2008, n. 32 “Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2009”**
(1)

Art. 15 - Modifica all'articolo 3 della legge regionale 13 giugno 2001, n. 13

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della L.R. 13/2001 e successive modifiche, le parole: “**entro il 30 giugno** di ogni anno” sono sostituite dalle seguenti: “**entro il mese di febbraio di ogni anno**, a valere sull'esercizio finanziario in corso”.

2. In fase di prima attuazione del presente articolo, relativamente all'esercizio finanziario 2009, il termine per la presentazione dei progetti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della l.r. 13/2001 e successive modifiche, è stabilito al **30 aprile** dello stesso anno.

(1) Legge pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 27 dicembre 2008, n. 48, S.O. n. 168.